

DECISIONI CEEA

DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 20 luglio 1992

recante modifica della decisione 92/285/CECA che proibisce il commercio tra la
Comunità europea del carbone e dell'acciaio e le Repubbliche di Serbia e di
Montenegro

(92/388/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI
DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E
DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

considerando che, a norma della decisione
92/285/CECA⁽¹⁾ è vietato il commercio tra la Comunità
del carbone e dell'acciaio e le Repubbliche di Serbia e di
Montenegro di prodotti disciplinati dal trattato CEEA;

considerando che il 18 giugno 1992 il Consiglio di
sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione
760 (1992) che consente, a talune condizioni,
l'esportazione nelle Repubbliche di Serbia e di
Montenegro di derrate e prodotti per necessità umanitarie
essenziali;

considerando che è necessario modificare la decisione
92/285/CECA per consentire, a talune condizioni,
l'esportazione verso le Repubbliche di Serbia e di
Montenegro di tali derrate e prodotti;

d'accordo con la Commissione,

DECIDONO:

Articolo 1

La decisione 92/285/CECA è modificata nel modo
seguente:

1) Il testo dell'articolo 2, lettera b) è sostituito dal testo
seguente:

- b) alle esportazioni verso le Repubbliche di Serbia e
di Montenegro di derrate e di prodotti per
necessità umanitarie essenziali, che siano state
autorizzate con procedura semplificata e accelerata

"senza obiezioni" dal comitato istituito dalla
risoluzione 724 (1991) del Consiglio di sicurezza
delle Nazioni Unite, nonché all'esportazione di
derrate e di prodotti destinati a scopi strettamente
medici, notificate a detto comitato; ».

2) Il testo dell'articolo 2, lettera e) è sostituito dal testo
seguente:

- e) alle attività aventi per oggetto o per effetto di
promuovere, direttamente o indirettamente, le
transazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del
presente articolo. »

3) Il testo dell'articolo 2 bis è sostituito dal testo
seguente:

« Articolo 2 bis

Le esportazioni verso le Repubbliche di Serbia e di
Montenegro di derrate e di prodotti destinati a scopi
strettamente medici o per necessità umanitarie
essenziali sono soggette ad un'autorizzazione
preliminare di esportazione, da rilasciarsi dalle
competenti autorità degli Stati membri. »

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della
pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee*.

Essa è applicabile a decorrere dal 19 giugno 1992.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1992.

Il Presidente

D. HURD

(¹) GU n. L 151 del 3. 6. 1992, pag. 20. Decisione modificata dal-
la decisione 92/314/CECA (GU n. L 166 del 20. 6. 1992, pag.
35).